Decreto Dirigenziale n. 168 del 05/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI "IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 12,176 MW DA REALIZZARSI IN AGRO DEL COMUNE DI SESSA AURUNCA" - PROPONENTE: SINERGIA EGP3 S.R.L. - CUP 8686.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;

c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

e. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

f. che ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché' alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;

g. che l'art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;

h. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi "*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania*";

i. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

CONSIDERATO:

a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 127506 del 27/02/2020 contrassegnata con CUP 8696, la Sinergia EGP3 S.r.l. con sede al Centro Direzionale Is. G1 scala C int.58 -80149 - Napoli, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "*Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare e relative opere di connessione di potenza complessiva pari a 12,176 Mw da realizzarsi in agro del Comune di Sessa Aurunca*";

b. che il proponente con pec del 04/03/2020 ha trasmesso integrazioni volontarie alla documentazione allegata all'istanza risultata pertanto procedibile sotto il profilo della completezza documentale;

c. che con nota prot. reg. n. 144876 del 05/03/2020, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 09/03/2020, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. che l'istruttoria tecnica del progetto *de quo* è stata affidata all' istruttore Dott. Sergio scalfati;

e. che non sono state acquisite osservazioni entro la scadenza temporale prevista;

f. che, su specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. n.305900 del 30/05/2020, ovvero nel rispetto dei termini procedurali come modificati dalla sospensione di cui all'art.103 del D.L. 18/2020 e successivo art. 37 del D.L.23/2020, la Sinergia EGP3 S.r.l. ha trasmesso - a mezzo pec del 07/08/2020 - le integrazioni tecniche di cui alla sopra citata nota prot. reg. n.305900 del 30/05/2020;

g. che oltre la già richiamata scadenza temporale per le osservazioni, e successivamente alla richiesta di integrazioni formulata dall'autorità competente al proponente ai sensi dell'art.19, comma 6, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e del riscontro trasmesso dallo stesso proponente, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento con propria nota prot. n.10019-P del 25 agosto 2020 ha trasmesso proprie osservazioni in relazione a carenze della documentazione tecnico-amministrativa prodotta a corredo della pratica per quanto attiene gli aspetti di propria competenza.;

h. che con nota prot. reg. 392437 del 26/08/2020 trasmessa mezzo pec in pari data si comunicava al proponente la proroga al 02/10/2020 del termine di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di che trattasi ai sensi dell'art.19 comma 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

RILEVATO:

a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del17/09/2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"considerato che:
- lo Studio Preliminare Ambientale trasmesso dal proponente unitamente all'istanza presentata è stato articolato in sostanziale coerenza con quanto previsto dall'Allegato IV-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- dalla descrizione fornita nello Studio Preliminare Ambientale risulta che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Sessa Aurunca (CE) e del relativo cavidotto MT di collegamento alla Stazione Elettrica di utenza connessa in A.T. 150 kV alla esistente Stazione Elettrica RTN 380/150 kV denominata "Garigliano", anch'essa sita nel comune di Sessa Aurunca (CE); l'impianto sarà composto indicativamente da n.28.650 pannelli in silicio policristallino, ciascuno di potenza nominale di picco pari a 425 Wp; la struttura di impianto è organizzata in cinque sottocampi, ciascuno composto da 5.730 moduli installati per una potenza totale installata di picco pari a 2.435,25 kWp; i singoli moduli fotovoltaici sono collegati in parallelo in stringhe da trenta elementi e ciascuna stringa è collegata a valle ad un inverter per la trasformazione della corrente continua prodotta in corrente alternata; a valle degli inverter, è previsto lo stadio di trasformazione che eleverà la tensione da Bassa Tensione a Media Tensione; i trasformatori e gli inverter verranno alloggiati nelle cosiddette cabine elettriche di trasformazione e smistamento (CT) presenti in numero di una per ogni sottocampo (costituite ciascuna da un

edificio di dimensioni 8,25 m x 2,40 m x 2,95 m); le linee MT provenienti dalle cabine di trasformazione e smistamento saranno indirizzate alla cabina generale (cabina di consegna costituita da un edificio di dimensioni 3,00 m x 2,40 m x 2,95 m contenente il locale MT) destinata alla connessione dell'impianto alla stazione elettrica di utenza (completa di relative apparecchiature ausiliarie, quadri, sistemi di controllo e protezione, trasformatore ausiliario, ed avente superficie pari a 44,00 x 42,00 m); ciascuna delle zone in cui è suddiviso il parco fotovoltaico è delimitata da recinzioni metalliche, di altezza complessiva pari a due metri; l'impianto è in grado di raggiungere la potenza di picco di 12.176,25 kWp con una produzione annua stimata di 21.181.304 kWh/anno; a fine vita, prevista dopo circa trenta anni, l'impianto sarà smantellato in ogni sua parte con la rimozione dei pannelli fotovoltaici e dei loro supporti, delle cabine di trasformazione elettrica, della recinzione metallica e di ogni altro manufatto; sarà inoltre approntata la riqualificazione del sito che, con interventi non particolarmente onerosi, potrà essere ricondotto alle condizioni ante-operam;
- dalle informazioni fornite nello Studio Preliminare Ambientale risulta che le aree individuate per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sono zone di pianura, con altitudine di circa 42 metri s.l.m., di estensione complessiva pari a circa 29,2 ettari, catastalmente individuate nei Fogli nn.180 (particelle nn.5116, 5120, 5121, 5125, 5131), 191 (particelle nn.42, 43, 44, 45, 54, 63, 67, 112, 113, 124,125, 127, 201, 204) e 192 (particelle nn.2, 10, 13, 14, 15, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 35, 49, 51, 54, 56, 70) del catasto terreni; l'area di prevista ubicazione della Stazione Elettrica di Utenza, di superficie pari a circa un ettaro, è identificata alla particella n.11 del Foglio 80 del Comune di Sessa Aurunca (CE); l'impianto di utenza per la connessione sarà ubicato sulla particella n.20 del Foglio 80, sulle particelle nn.108 e 19 del Foglio 64 e sulle particelle nn.13, 5021 e 5036 del Foglio 65 del Comune di Sessa Aurunca (CE); l'impianto di rete per la connessione sarà ubicato sulla particella n.5037 del Foglio 65 del Comune di Sessa Aurunca (CE);
- nello Studio Preliminare Ambientale si riporta che dal punto di vista urbanistico, nel vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Sessa Aurunca tutte le particelle catastali costituenti l'area di intervento relativa al campo fotovoltaico ed alla Stazione Elettrica di Utenza ricadono nella "Zona Agricola" disciplinata dal Regolamento Edilizio allegato al medesimo Programma di Fabbricazione e che, tuttavia, dai Certificati di Destinazione Urbanistica si evince che le particelle interessate dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico rientrano nella perimetrazione del piano A.S.I. di Caserta recepito con Delibera di Consiglio Comunale n.299 del 17 gennaio 1977;
- l'inclusione delle superfici interessate dalla prevista realizzazione del campo fotovoltaico in progetto nella perimetrazione dell'Agglomerato "Sessa" individuato dal Piano Regolatore Integrativo per l'ampliamento dell'A.S.I. di Caserta approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.14066 del 29 dicembre 1980 e la vigenza urbanistica di tale previsione è stata attestata dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta e risulta confermata dalle previsioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Caserta, come da documentazione trasmessa dal proponente in riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata dall'autorità competente;
- dalle informazioni fornite nello Studio Preliminare Ambientale e dalle verifiche condotte in fase di istruttoria tecnica mediante analisi di ortofoto e consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, l'area interessata dalla prevista ubicazione dell'impianto in argomento e delle opere connesse risulta, allo stato, connotata da caratteri prevalentemente rurali, con diffusa presenza di attività agricole;
- nello Studio Preliminare Ambientale sono stati evidenziati gli aspetti ambientali positivi sulla componente "clima ed atmosfera" connessi alla realizzazione dell'impianto di progetto, anche mediante stime quantitative relative a valori comparativi di riduzione di emissione attesa, a parità di energia prodotta, di inquinanti atmosferici e sostanze climalteranti in confronto ad impianti di produzione energetica termoelettrici;
- nello Studio Preliminare Ambientale sono stati analizzati e valutati assenti o scarsamente significativi i potenziali effetti negativi determinabili a seguito della realizzazione delle previsioni di progetto sulle componenti ambientali "popolazione", "salute umana", "biodiversità (flora e fauna)", "territorio", "suolo", "acqua", "beni materiali, patrimonio culturale, patrimonio agroalimentare",

"paesaggio" e "campi elettromagnetici", valutando altresì come scarsamente significative le interazioni producibili tra i diversi fattori di impatto;
- nello Studio Preliminare Ambientale sono stati evidenziati gli accorgimenti progettuali e gestionali previsti con l'obiettivo di eliminare o mitigare i potenziali impatti negativi sull'ambiente connessi alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto in progetto (tra i quali, il posizionamento dei moduli fotovoltaici al suolo mediante semplice infissione di sostegno in palo senza realizzazione di opere in calcestruzzo; il contenimento dei livellamenti del terreno alle sole aree di fondazione delle cabine e della Stazione Elettrica di Utenza; l'interramento di tutte le linee elettriche di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica; il ricorso alla tecnica della trivellazione orizzontale controllata per gli attraversamenti di corsi d'acqua; l'utilizzo di sola acqua, senza additivazione di sostanze detergenti, nelle operazioni di pulizia dei moduli in fase di esercizio; la corretta gestione dei materiali di rifiuto prodotti e la massimizzazione delle operazioni di avvio a recupero dei materiali in fase di dismissione dell'impianto; la previsione di accorgimenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme in materia di inquinamento acustico ed elettromagnetico);
- nello Studio Preliminare Ambientale è rappresentata la presenza di aree soggette a vincolo paesaggistico ope legis ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.42/04 e ss.mm.ii.; dalle verifiche condotte in sede di istruttoria tecnica è emerso che tali aree sono interessate sia da tratti del percorso delle linee di connessione dell'impianto alla rete elettrica e da opere di attraversamento (realizzati, al fine di contenere al massimo gli impatti paesaggistici, i primi completamente interrati e le seconde mediante impiego della tecnica della trivellazione orizzontale controllata), sia dalla localizzazione di moduli fotovoltaici; con riferimento alle zone di sovrapposizione tra superfici interessate dalla prevista installazione dei moduli fotovoltaici e superfici interessate da vincolo paesaggistico, nell'elaborato si riportano affermazioni generiche sulla scarsa significatività degli impatti producibili in relazione agli obiettivi di tutela paesaggistica, operando un richiamo ad analisi sviluppate in altri elaborati progettuali che non sono stati oggetto di pubblica consultazione e che non sono considerati nella procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale attivata per il progetto in argomento, come specificato nella nota prot. n.144876 del 5 marzo 2020 dello Staff "Tecnico – Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania; anche il riscontro fornito dal proponente alla richiesta di integrazioni formulata sul punto dall'autorità competente è risultato generico e non adeguatamente approfondito; in particolare, sia in quanto non sono state fornite informazioni di natura quantitativa sull'estensione dell'area superficiale interessata dall'installazione di moduli fotovoltaici soggetta a vincolo paesaggistico (qualificata come "piccola porzione" nello Studio Preliminare Ambientale, ma prima facie non irrilevante in termini di estensione dalle verifiche condotte in sede di istruttoria tecnica sulla documentazione trasmessa dal proponente), sia in quanto la valenza non inibitoria delle disposizioni del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. per la realizzazione di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, sottolineata dal proponente, non esclude che possa e debba procedersi ad una più approfondita valutazione degli impatti producibili sul paesaggio a seguito delle previsioni di progetto, anche al fine di individuare gli accorgimenti eventualmente adottabili per la mitigazione degli stessi e di valutare la possibilità e l'opportunità di adottare soluzioni progettuali alternative basate su una diversa localizzazione dei moduli mediante cui eliminare o ridurre la sovrapposizione degli stessi con le aree soggette a vincolo paesaggistico;
- nel paragrafo 4.8.4 dello Studio Preliminare Ambientale si rappresenta che "Dal sopralluogo effettuato si rileva che, analogamente a quanto indicato nelle visure catastali, sulle intere superfici individuate per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e sulle aree adibite alla realizzazione della stazione elettrica di utenza, non esistono impianti arborei e l' ordinamento colturale è di tipo estensivo in massima parte cerealicolo. Nelle aree circostanti vi è presenza di altri seminativi similari", tuttavia dalle verifiche condotte in fase di istruttoria tecnica mediante analisi di ortofoto e consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale è risultato che l'area di prevista localizzazione dei moduli fotovoltaici è interessata anche dalla presenza di un uliveto di superficie superiore a tre ettari della cui esistenza nessuna informazione è stata data nell'elaborato; in riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata sul punto dall'autorità competente, il proponente ha confermato la presenza di tale elemento territoriale rappresentando genericamente

l'intento di voler procedere all'espianto degli esemplari arborei presenti nell'area ed alla ricollocazione degli stessi lungo la recinzione dell'impianto; nel riscontro fornito il proponente ha evidenziato che tale elemento territoriale si trova ubicato comunque in un'area a destinazione industriale, tuttavia deve rilevarsi che la mancanza di informazioni sulla presenza di tale elemento territoriale e paesaggistico nello Studio Preliminare Ambientale (ed, anzi, la presenza di informazioni fuorvianti presenti nel paragrafo 4.8.4 dell'elaborato) non ha consentito la sua adeguata considerazione da parte del pubblico e dei soggetti coinvolti nel procedimento, consultati ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., e che le prospettate soluzioni di espianto e rilocalizzazione non sono supportate da alcuna informazione di dettaglio; inoltre, la destinazione industriale dell'area non impedisce aprioristicamente che possano essere più approfonditamente valutate soluzioni progettuali alternative che contemplino eventualmente il mantenimento in sito di tale elemento;
- nel paragrafo 4.9.4.3 "Beni Storico Architettonici Aree Archeologiche, Parchi Archeologici e Complessi Monumentali" dello Studio Preliminare Ambientale si attesta che, dalle verifiche effettuate presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, nonché dalla consultazione del sito vincoliinretegeo.beniculturali.it, non si rileva la presenza di beni architettonici vincolati e di aree archeologiche tutelate ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.; tuttavia il proponente non ha fornito adeguato riscontro alla richiesta formulata dall'autorità competente, in considerazione della rilevanza archeologica del territorio comunale di Sessa Aurunca, di acquisire sul punto specifica attestazione della competente Soprintendenza, come pure di acquisire dall'Amministrazione comunale certificati di destinazione urbanistica completi di quadro dei vincoli esistenti sulle particelle interessate dalla prevista localizzazione delle opere di progetto;
- nello Studio Preliminare Ambientale non sono state sviluppate adeguate valutazioni del rischio di produzione di impatti cumulativi sulle componenti ambientali "territorio" e "paesaggio" connesso alla presenza di altri impianti fotovoltaici di piccole e medie dimensioni nel territorio comunale di Sessa Aurunca, come riportato nello Studio Preliminare Ambientale, e nei comuni contermini; nel riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dall'autorità competente sono state fornite informazioni aggiuntive sugli impianti fotovoltaici presenti in una zona, definita Zona di Visibilità Teorica, identificata in una circonferenza avente raggio di tre chilometri dal centro rappresentato dall'impianto in progetto e sono stati qualificati come assenti i rischi di produzione di impatti cumulativi sul paesaggio;
ritenuto, per quanto sopra premesso e considerato, che:
- **sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., tenuto conto della rilevante estensione superficiale dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto in progetto e delle opere connesse (circa trenta ettari); della connotazione rurale del territorio interessato che, seppur individuato urbanisticamente quale area di insediamento di attività industriali, si presenta oggi caratterizzato dalla presenza prevalente di aziende agricole; del carattere di sostanziale stabilità, in considerazione della durata della vita utile dell'impianto, delle modificazioni determinate dalla realizzazione delle previsioni di progetto in relazione alle componenti "territorio" e "paesaggio"; della presenza nell'area interessata dalla prevista realizzazione delle previsioni di progetto di zone vincolate ope legis ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.42/04 e ss.mm.ii.; della presenza nell'area interessata dalla prevista realizzazione delle previsioni di progetto di un uliveto di estensione superficiale superiore a tre ettari e con presenza di un numero di piante da olio stimabile in 350/400; dell'esistenza di sovrapposizioni tra le aree interessate dalla presenza di vincoli paesaggistici e del detto uliveto e le aree di prevista installazione dei moduli fotovoltaici; delle informazioni assenti, fuorvianti o generiche fornite su tali elementi territoriali e paesaggistici nello Studio Preliminare Ambientale trasmesso dal proponente ai fini della consultazione del pubblico interessato e dei soggetti coinvolti nel procedimento individuati dal proponente medesimo nell'elenco trasmesso unitamente all'istanza presentata;**
non sia possibile escludere il rischio che alla realizzazione delle previsioni di progetto possa essere correlata la produzione di significativi impatti negativi sulle componenti

ambientali "paesaggio" e "territorio" e si renda, pertanto, necessario approfondire le analisi e le valutazioni su tali aspetti di criticità nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da condurre nel corso del procedimento di cui all'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., anche considerando eventuali soluzioni progettuali alternative atte alla eliminazione o mitigazione delle criticità rilevate, si propone alla Commissione Regionale V.I.A.-V.A.S.-V.I. di prevedere per il progetto denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare e relative opere di connessione, di potenza complessiva pari a 12,176 MW, da realizzarsi in agro del comune di Sessa Aurunca (CE)", proposto dalla Società Sinergia EGP3 S.r.l., la necessità di esperimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da condurre nell'ambito del procedimento di cui all'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Scalfati e della proposta di parere formulata dallo stesso, assoggetta il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni sopra riportata dall'istruttore."

b. che la Sinergia EGP3 S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016 mediante versamento del 18/02/2020, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- il D.L. n. 23 del 08/04/2020;
- la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5379 del 07/09/2020;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dal Dott. Sergio Scalfati ed amministrativa compiuta dallo Staff 501792 Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del17/09/2020, il progetto "*Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare e relative opere di connessione di potenza*

complessiva pari a 12,176 Mw da realizzarsi in agro del Comune di Sessa Aurunca", proposto dalla Sinergia EGP3 S.r.l. con sede al Centro Direzionale Is. G1 scala C int.58 -80149 - Napoli, per le seguenti motivazioni:
" considerato che:
- lo Studio Preliminare Ambientale trasmesso dal proponente unitamente all'istanza presentata è stato articolato in sostanziale coerenza con quanto previsto dall'Allegato IV-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- dalla descrizione fornita nello Studio Preliminare Ambientale risulta che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Sessa Aurunca (CE) e del relativo cavidotto MT di collegamento alla Stazione Elettrica di utenza connessa in A.T. 150 kV alla esistente Stazione Elettrica RTN 380/150 kV denominata "Garigliano", anch'essa sita nel comune di Sessa Aurunca (CE); l'impianto sarà composto indicativamente da n.28.650 pannelli in silicio policristallino, ciascuno di potenza nominale di picco pari a 425 Wp; la struttura di impianto è organizzata in cinque sottocampi, ciascuno composto da 5.730 moduli installati per una potenza totale installata di picco pari a 2.435,25 kWp; i singoli moduli fotovoltaici sono collegati in parallelo in stringhe da trenta elementi e ciascuna stringa è collegata a valle ad un inverter per la trasformazione della corrente continua prodotta in corrente alternata; a valle degli inverter, è previsto lo stadio di trasformazione che eleverà la tensione da Bassa Tensione a Media Tensione; i trasformatori e gli inverter verranno alloggiati nelle cosiddette cabine elettriche di trasformazione e smistamento (CT) presenti in numero di una per ogni sottocampo (costituite ciascuna da un edificio di dimensioni 8,25 m x 2,40 m x 2,95 m); le linee MT provenienti dalle cabine di trasformazione e smistamento saranno indirizzate alla cabina generale (cabina di consegna costituita da un edificio di dimensioni 3,00 m x 2,40 m x 2,95 m contenente il locale MT) destinata alla connessione dell'impianto alla stazione elettrica di utenza (completa di relative apparecchiature ausiliarie, quadri, sistemi di controllo e protezione, trasformatore ausiliario, ed avente superficie pari a 44,00 x 42,00 m); ciascuna delle zone in cui è suddiviso il parco fotovoltaico è delimitata da recinzioni metalliche, di altezza complessiva pari a due metri; l'impianto è in grado di raggiungere la potenza di picco di 12.176,25 kWp con una produzione annua stimata di 21.181.304 kWh/anno; a fine vita, prevista dopo circa trenta anni, l'impianto sarà smantellato in ogni sua parte con la rimozione dei pannelli fotovoltaici e dei loro supporti, delle cabine di trasformazione elettrica, della recinzione metallica e di ogni altro manufatto; sarà inoltre approntata la riqualificazione del sito che, con interventi non particolarmente onerosi, potrà essere ricondotto alle condizioni ante-operam;
- dalle informazioni fornite nello Studio Preliminare Ambientale risulta che le aree individuate per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sono zone di pianura, con altitudine di circa 42 metri s.l.m., di estensione complessiva pari a circa 29,2 ettari, catastalmente individuate nei Fogli nn.180 (particelle nn.5116, 5120, 5121, 5125, 5131), 191 (particelle nn.42, 43, 44, 45, 54, 63, 67, 112, 113, 124,125, 127, 201, 204) e 192 (particelle nn.2, 10, 13, 14, 15, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 35, 49, 51, 54, 56, 70) del catasto terreni; l'area di prevista ubicazione della Stazione Elettrica di Utenza, di superficie pari a circa un ettaro, è identificata alla particella n.11 del Foglio 80 del Comune di Sessa Aurunca (CE); l'impianto di utenza per la connessione sarà ubicato sulla particella n.20 del Foglio 80, sulle particelle nn.108 e 19 del Foglio 64 e sulle particelle nn.13, 5021 e 5036 del Foglio 65 del Comune di Sessa Aurunca (CE); l'impianto di rete per la connessione sarà ubicato sulla particella n.5037 del Foglio 65 del Comune di Sessa Aurunca (CE);
- nello Studio Preliminare Ambientale si riporta che dal punto di vista urbanistico, nel vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Sessa Aurunca tutte le particelle catastali costituenti l'area di intervento relativa al campo fotovoltaico ed alla Stazione Elettrica di Utenza ricadono nella "Zona Agricola" disciplinata dal Regolamento Edilizio allegato al medesimo Programma di Fabbricazione e che, tuttavia, dai Certificati di Destinazione Urbanistica si evince che le particelle interessate dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico rientrano nella perimetrazione del piano A.S.I. di Caserta recepito con Delibera di Consiglio Comunale n.299 del 17 gennaio 1977;
- l'inclusione delle superfici interessate dalla prevista realizzazione del campo fotovoltaico in progetto nella perimetrazione dell'Agglomerato "Sessa" individuato dal Piano Regolatore Integrativo per l'ampliamento dell'A.S.I. di Caserta approvato con Decreto del Presidente della

Giunta Regionale n.14066 del 29 dicembre 1980 e la vigenza urbanistica di tale previsione è stata attestata dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta e risulta confermata dalle previsioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Caserta, come da documentazione trasmessa dal proponente in riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata dall'autorità competente;
- dalle informazioni fornite nello Studio Preliminare Ambientale e dalle verifiche condotte in fase di istruttoria tecnica mediante analisi di ortofoto e consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, l'area interessata dalla prevista ubicazione dell'impianto in argomento e delle opere connesse risulta, allo stato, connotata da caratteri prevalentemente rurali, con diffusa presenza di attività agricole;
- nello Studio Preliminare Ambientale sono stati evidenziati gli aspetti ambientali positivi sulla componente "clima ed atmosfera" connessi alla realizzazione dell'impianto di progetto, anche mediante stime quantitative relative a valori comparativi di riduzione di emissione attesa, a parità di energia prodotta, di inquinanti atmosferici e sostanze climalteranti in confronto ad impianti di produzione energetica termoelettrici;
- nello Studio Preliminare Ambientale sono stati analizzati e valutati assenti o scarsamente significativi i potenziali effetti negativi determinabili a seguito della realizzazione delle previsioni di progetto sulle componenti ambientali "popolazione", "salute umana", "biodiversità (flora e fauna)", "territorio", "suolo", "acqua", "beni materiali, patrimonio culturale, patrimonio agroalimentare", "paesaggio" e "campi elettromagnetici", valutando altresì come scarsamente significative le interazioni producibili tra i diversi fattori di impatto;
- nello Studio Preliminare Ambientale sono stati evidenziati gli accorgimenti progettuali e gestionali previsti con l'obiettivo di eliminare o mitigare i potenziali impatti negativi sull'ambiente connessi alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto in progetto (tra i quali, il posizionamento dei moduli fotovoltaici al suolo mediante semplice infissione di sostegno in palo senza realizzazione di opere in calcestruzzo; il contenimento dei livellamenti del terreno alle sole aree di fondazione delle cabine e della Stazione Elettrica di Utenza; l'interramento di tutte le linee elettriche di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica; il ricorso alla tecnica della trivellazione orizzontale controllata per gli attraversamenti di corsi d'acqua; l'utilizzo di sola acqua, senza additivazione di sostanze detergenti, nelle operazioni di pulizia dei moduli in fase di esercizio; la corretta gestione dei materiali di rifiuto prodotti e la massimizzazione delle operazioni di avvio a recupero dei materiali in fase di dismissione dell'impianto; la previsione di accorgimenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme in materia di inquinamento acustico ed elettromagnetico);
- nello Studio Preliminare Ambientale è rappresentata la presenza di aree soggette a vincolo paesaggistico ope legis ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.42/04 e ss.mm.ii.; dalle verifiche condotte in sede di istruttoria tecnica è emerso che tali aree sono interessate sia da tratti del percorso delle linee di connessione dell'impianto alla rete elettrica e da opere di attraversamento (realizzati, al fine di contenere al massimo gli impatti paesaggistici, i primi completamente interrati e le seconde mediante impiego della tecnica della trivellazione orizzontale controllata), sia dalla localizzazione di moduli fotovoltaici; con riferimento alle zone di sovrapposizione tra superfici interessate dalla prevista installazione dei moduli fotovoltaici e superfici interessate da vincolo paesaggistico, nell'elaborato si riportano affermazioni generiche sulla scarsa significatività degli impatti producibili in relazione agli obiettivi di tutela paesaggistica, operando un richiamo ad analisi sviluppate in altri elaborati progettuali che non sono stati oggetto di pubblica consultazione e che non sono considerati nella procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale attivata per il progetto in argomento, come specificato nella nota prot. n.144876 del 5 marzo 2020 dello Staff "Tecnico – Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania; anche il riscontro fornito dal proponente alla richiesta di integrazioni formulata sul punto dall'autorità competente è risultato generico e non adeguatamente approfondito; in particolare, sia in quanto non sono state fornite informazioni di natura quantitativa sull'estensione dell'area superficiale interessata dall'installazione di moduli fotovoltaici soggetta a vincolo paesaggistico (qualificata come "piccola porzione" nello Studio Preliminare Ambientale, ma prima facie non irrilevante in termini di estensione dalle verifiche condotte in sede di istruttoria

tecnica sulla documentazione trasmessa dal proponente), sia in quanto la valenza non inibitoria delle disposizioni del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. per la realizzazione di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, sottolineata dal proponente, non esclude che possa e debba procedersi ad una più approfondita valutazione degli impatti producibili sul paesaggio a seguito delle previsioni di progetto, anche al fine di individuare gli accorgimenti eventualmente adottabili per la mitigazione degli stessi e di valutare la possibilità e l'opportunità di adottare soluzioni progettuali alternative basate su una diversa localizzazione dei moduli mediante cui eliminare o ridurre la sovrapposizione degli stessi con le aree soggette a vincolo paesaggistico;
- nel paragrafo 4.8.4 dello Studio Preliminare Ambientale si rappresenta che "Dal sopralluogo effettuato si rileva che, analogamente a quanto indicato nelle visure catastali, sulle intere superfici individuate per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e sulle aree adibite alla realizzazione della stazione elettrica di utenza, non esistono impianti arborei e l' ordinamento colturale è di tipo estensivo in massima parte cerealicolo. Nelle aree circostanti vi è presenza di altri seminativi similari", tuttavia dalle verifiche condotte in fase di istruttoria tecnica mediante analisi di ortofoto e consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale è risultato che l'area di prevista localizzazione dei moduli fotovoltaici è interessata anche dalla presenza di un uliveto di superficie superiore a tre ettari della cui esistenza nessuna informazione è stata data nell'elaborato; in riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata sul punto dall'autorità competente, il proponente ha confermato la presenza di tale elemento territoriale rappresentando genericamente l'intento di voler procedere all'espianto degli esemplari arborei presenti nell'area ed alla ricollocazione degli stessi lungo la recinzione dell'impianto; nel riscontro fornito il proponente ha evidenziato che tale elemento territoriale si trova ubicato comunque in un'area a destinazione industriale, tuttavia deve rilevarsi che la mancanza di informazioni sulla presenza di tale elemento territoriale e paesaggistico nello Studio Preliminare Ambientale (ed, anzi, la presenza di informazioni fuorvianti presenti nel paragrafo 4.8.4 dell'elaborato) non ha consentito la sua adeguata considerazione da parte del pubblico e dei soggetti coinvolti nel procedimento, consultati ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., e che le prospettate soluzioni di espianto e rilocalizzazione non sono supportate da alcuna informazione di dettaglio; inoltre, la destinazione industriale dell'area non impedisce aprioristicamente che possano essere più approfonditamente valutate soluzioni progettuali alternative che contemplino eventualmente il mantenimento in sito di tale elemento;
- nel paragrafo 4.9.4.3 "Beni Storico Architettonici Aree Archeologiche, Parchi Archeologici e Complessi Monumentali" dello Studio Preliminare Ambientale si attesta che, dalle verifiche effettuate presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, nonché dalla consultazione del sito vincoliinretegeo.beniculturali.it, non si rileva la presenza di beni architettonici vincolati e di aree archeologiche tutelate ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.; tuttavia il proponente non ha fornito adeguato riscontro alla richiesta formulata dall'autorità competente, in considerazione della rilevanza archeologica del territorio comunale di Sessa Aurunca, di acquisire sul punto specifica attestazione della competente Soprintendenza, come pure di acquisire dall'Amministrazione comunale certificati di destinazione urbanistica completi di quadro dei vincoli esistenti sulle particelle interessate dalla prevista localizzazione delle opere di progetto;
- nello Studio Preliminare Ambientale non sono state sviluppate adeguate valutazioni del rischio di produzione di impatti cumulativi sulle componenti ambientali "territorio" e "paesaggio" connesso alla presenza di altri impianti fotovoltaici di piccole e medie dimensioni nel territorio comunale di Sessa Aurunca, come riportato nello Studio Preliminare Ambientale, e nei comuni contermini; nel riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dall'autorità competente sono state fornite informazioni aggiuntive sugli impianti fotovoltaici presenti in una zona, definita Zona di Visibilità Teorica, identificata in una circonferenza avente raggio di tre chilometri dal centro rappresentato dall'impianto in progetto e sono stati qualificati come assenti i rischi di produzione di impatti cumulativi sul paesaggio;
ritenuto, per quanto sopra premesso e considerato, che:
- **sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., tenuto conto della rilevante estensione superficiale dell'area interessata dalla**

realizzazione dell'impianto in progetto e delle opere connesse (circa trenta ettari); della connotazione rurale del territorio interessato che, seppur individuato urbanisticamente quale area di insediamento di attività industriali, si presenta oggi caratterizzato dalla presenza prevalente di aziende agricole; del carattere di sostanziale stabilità, in considerazione della durata della vita utile dell'impianto, delle modificazioni determinate dalla realizzazione delle previsioni di progetto in relazione alle componenti "territorio" e "paesaggio"; della presenza nell'area interessata dalla prevista realizzazione delle previsioni di progetto di zone vincolate ope legis ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.42/04 e ss.mm.ii.; della presenza nell'area interessata dalla prevista realizzazione delle previsioni di progetto di un uliveto di estensione superficiale superiore a tre ettari e con presenza di un numero di piante da olio stimabile in 350/400; dell'esistenza di sovrapposizioni tra le aree interessate dalla presenza di vincoli paesaggistici e del detto uliveto e le aree di prevista installazione dei moduli fotovoltaici; delle informazioni assenti, fuorvianti o generiche fornite su tali elementi territoriali e paesaggistici nello Studio Preliminare Ambientale trasmesso dal proponente ai fini della consultazione del pubblico interessato e dei soggetti coinvolti nel procedimento individuati dal proponente medesimo nell'elenco trasmesso unitamente all'istanza presentata;
non sia possibile escludere il rischio che alla realizzazione delle previsioni di progetto possa essere correlata la produzione di significativi impatti negativi sulle componenti ambientali "paesaggio" e "territorio" e si renda, pertanto, necessario approfondire le analisi e le valutazioni su tali aspetti di criticità nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da condurre nel corso del procedimento di cui all'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., anche considerando eventuali soluzioni progettuali alternative atte alla eliminazione o mitigazione delle criticità rilevate, si propone alla Commissione Regionale V.I.A.-V.A.S.-V.I. di prevedere per il progetto denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare e relative opere di connessione, di potenza complessiva pari a 12,176 MW, da realizzarsi in agro del comune di Sessa Aurunca (CE)", proposto dalla Società Sinergia EGP3 S.r.l., la necessità di esperimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da condurre nell'ambito del procedimento di cui all'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Scalfati e della proposta di parere formulata dallo stesso, assoggetta il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni sopra riportata dall'istruttore.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. **DI** trasmettere il presente atto a:
   - 3.1 proponente;
   - 3.2 Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
   - 3.3 Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;
   - 3.4 Arpac Dipartimento Provinciale di Caserta;
   - 3.5 ASL Caserta;
   - 3.6 Comune di Cellole;
   - 3.7 Comune di Sessa Aurunca;
   - 3.8 Provincia di Caserta;
   - 3.9 Regione Campania UOD 50 09 01 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica;

3.10 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio